



COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 2306 DEL 02/12/2020

DIREZIONE RISORSE UMANE

Oggetto: Atto senza impegno di spesa

DIPENDENTE F.P. – AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITÀ EXTRAISTITUZIONALE NON COMPENSATA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO VALUTATORE/MEMBRO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO INDETTO DALLA SOCIETÀ M.&P. PARCHEGGI S.P.A. DI ANCONA

-
Romani Tiziana

(atto sottoscritto con firma digitale)

COMUNE DI ANCONA

DETERMINA DEL DIRIGENTE

DIREZIONE RISORSE UMANE

Oggetto: Dipendente F.P. – Autorizzazione svolgimento attività extraistituzionale non compensata in qualità di commissario valutatore/membro della commissione giudicatrice di concorso indetto dalla società M.&P. Parcheggio s.p.a. di Ancona

LA DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio, allegato al presente atto, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITO l'infrascritto parere favorevole del responsabile della Direzione Finanze

- D E T E R M I N A -

1) Di concedere ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, come richiesto con le note indicate nelle premesse al documento istruttorio e per le motivazioni ivi indicate da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, il nulla-osta autorizzativo al dipendente Dott. Francesco Paesani, Funzionario Amministrativo tit. P.O., categoria D3/4, assegnato alla Direzione Cultura, Politiche Scolastiche ed Educative del Comune di Ancona, a svolgere attività extraistituzionale in qualità di extraistituzionale in qualità di commissario valutatore/membro della commissione giudicatrice di concorso indetto dalla società M.&P. Parcheggio s.p.a. di Ancona (società in house totalmente partecipata dal Comune di Ancona) quanto a circa 30 ore - periodo dal 03/12/2020 al 03/03/2021, attività non compensata, salva comunque la facoltà di revocare tale nulla-osta per ragioni di pubblico interesse;

2) Di dare atto che l'efficacia dell'autorizzazione è subordinata a condizione che l'attività autorizzata sia conciliabile con l'integrale assolvimento dei lavori di ufficio e venga comunque espletata al di fuori dell'orario di servizio ponendosi in congedo ordinario o in recupero e in

conformità a quanto dichiarato dal dipendente nella richiesta di autorizzazione agli atti della Direzione;

3) Di demandare alla U.O. Affari Generali e Amministrazione del Personale della Direzione Risorse Umane, l'incarico di trasmettere, ai sensi dei commi 12 e 13 dell'art. 53 del D. Lgs 165/2001, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – tutti i dati relativi all'autorizzazione concessa con il presente provvedimento;

4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;

5) Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile dinanzi al Tribunale Civile di Ancona nei termini di legge;

6) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet comunale ai sensi dell'art 18 del D.Lgs. 33 del 14/03/2013.

7) Di dare esecuzione al presente provvedimento designando quale responsabile del procedimento, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, il Funzionario Amministrativo Dott.ssa Manuela Osimani, dandosi atto che nei confronti del medesimo, come attestato nel documento istruttorio e del sottoscritto Dirigente, che lo attesta con la sottoscrizione infine apposta:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dall'art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono cause ostative ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001.

LA DIRIGENTE
DIREZIONE RISORSE UMANE
Dott.ssa Tiziana Romani

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI
DELL'UFFICIO :

Atti citati in premessa

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA :

Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO WEB DELL'ENTE
AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI

IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti i detti provvedimenti amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 con modalità (integralmente in formato PDF/A testo ricercabile o per estrazione di dati da riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell'ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferenti la gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

ovvero

anche ai fini dell'efficacia dell'atto/provvedimento, oltre che per pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, (...) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (...). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (...)”(ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente o all'atto di conferimento dell'incarico) dall'incaricando/incaricato: “Comma 1. (.....) l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi dell'art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti” e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013)

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ("atti e provvedimenti amministrativi")

IL PRESENTE ATTO **VA** PUBBLICATO

Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del GDPR - General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante n. 243 del 15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

IL PRESENTE ATTO **NON VA** PUBBLICATO (1)

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi".

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentoale ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".

-

Romani Tiziana

(atto sottoscritto con firma digitale)